

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 74 del 07/12/2017

Oggetto : IMPOSTA DI SOGGIORNO - MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE.

L'anno duemiladiciassette , il giorno sette del mese di Dicembre , alle ore 19:20 , con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Gnassi Andrea	Presente	18	Magrini Juri	Presente
2	Bellucci Andrea	Presente	19	Marcello Nicola	Presente
3	Bellucci Giorgia	Presente	20	Mauri Cristiano	Presente
4	Bertozzi Simone	Presente	21	Mauro Gennaro	Presente
5	Camporesi Luigi	Presente	22	Muratori Mirco	Presente
6	Casadei Giovanni	Presente	23	Pasini Luca	Presente
7	Corazzi Giulia	Presente	24	Pecci Marzio	Presente
8	De Leonardis Daniela	Presente	25	Petrucci Matteo	Presente
9	Di Natale Barbara	Assente	26	Piccari Enrico	Presente
10	Donati Sara	Presente	27	Renzi Gioenzo	Presente
11	Erbetta Mario	Presente	28	Spina Carlo Rufo	Presente
12	Falcioni Milena	Presente	29	Trombetta Diana	Assente
13	Frisoni Davide	Presente	30	Vinci Barbara	Presente
14	Frisoni Lucilla	Presente	31	Zamagni Marco	Presente
15	Gianfreda Kristian	Presente	32	Zilli Filippo	Assente
16	Grassi Fabio	Assente	33	Zoccarato Matteo	Presente
17	Grotti Carlo	Presente			

Totale presenti n. 29 - Totale assenti n. 4

Presiede Donati Sara nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO .

Partecipa Bellini Alessandro in qualità di Vice Segretario Generale .

OGGETTO: Imposta di Soggiorno – Modifiche al Regolamento Comunale.

IL Presidente del Consiglio Comunale Donati pone in trattazione la proposta deliberativa n. 126 del 28.11.2017 di seguito trascritta:

“OGGETTO: Imposta di Soggiorno – Modifiche al Regolamento Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 “Disposizioni in materia di federalismo municipale” che ha introdotto la possibilità per i comuni capoluogo di provincia d'istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- l'art. 4 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, convertito dalla Legge n. 96 del 21/06/2017 recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

VISTE:

- la Delibera di C.C. n. 30 del 14/06/2012 avente ad oggetto “Istituzione Imposta di Soggiorno. Approvazione del relativo Regolamento Comunale”,
- la Delibera di C.C. n. 28 del 09/05/2013 avente ad oggetto “Imposta di Soggiorno – Modifiche al Regolamento Comunale”;
- la Delibera di C.C. n. 107 del 25/09/2014 avente ad oggetto “Imposta di Soggiorno – Modifiche al Regolamento Comunale”;

VISTA la relazione tecnica del Dirigente del Settore Tributi, D.ssa Ivana Manduchi, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. A), con la quale vengono proposte le seguenti modifiche al Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno:

- a) introduzione delle figure dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, quali responsabili d'imposta (art. 2) e individuazione dei loro obblighi, in merito ai quali si prevede la possibilità di definirli con atto convenzionale (art. 6 bis);
- b) introduzione dell'esenzione dell'imposta nel caso in cui la spesa del soggiorno degli ospiti sia a carico del Comune di Rimini (art. 4, comma 1, lettera l);
- c) anticipazione al 20 gennaio del termine di presentazione della dichiarazione annuale e specificazione che la stessa è finalizzata anche alla compilazione del conto giudiziale (artt. 6 - 14);
- d) precisazioni sulla normativa relativa alle modalità di controllo ed accertamento dell'imposta (art. 8), sull'applicazione delle sanzioni tributarie ed amministrative, oltre che sui soggetti assoggettabili a tali sanzioni (art. 9);
- e) indicazione circa l'erogazione del rimborso da parte dell'Ente ad ogni avente diritto e non solo ai gestori di strutture ricettive (art. 11);
- f) inserimento nell'art. 14 della possibilità per la Giunta Comunale di modificare, anziché solo posticipare, i termini di cui all'art. 6 ed abrogazione della facoltà prevista nell'art. 14 di posticipare il termine dell'entrata in vigore dell'imposta di soggiorno;

PRESO ATTO, in particolare, che l'art. 4 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, convertito con Legge n. 96 del 21/06/2017, ha stabilito che, in caso di contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4, del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011;

CONSIDERATA l'opportunità di chiarire, alla luce del differente inquadramento giuridico introdotto dalla suddetta previsione normativa, con riferimento ai soggetti che intervengono nel pagamento di canoni o corrispettivi nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, la differente qualificazione di questi ultimi rispetto ai gestori delle strutture ricettive che, sono individuati dal legislatore, nel primo caso come "*responsabili del pagamento dell'imposta*" e nel secondo come "*responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta*", nonché di precisarne i relativi obblighi, eventualmente anche con atto convenzionale;

RITENUTO ragionevole prevedere l'introduzione dell'esenzione dal pagamento dell'imposta a favore dei soggetti invitati dall'Ente per eventi particolari ed il cui costo del soggiorno rimane a carico del Comune stesso, stante l'inopportunità dell'esazione in tali circostanze, nonché trattandosi di casi limitati e di importi esigui;

PRESO ATTO della sentenza n. 22 del 22/09/2016 della Corte di Conti - Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, che qualifica agenti contabili i soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati della riscossione e del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno, corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture;

VISTI:

- l'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che "*Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2 (tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro), rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto*";
- il R.D. 827/1924, il quale prevede la presentazione di un conto giudiziale all'Amministrazione di competenza da parte di tutti gli agenti contabili, entro il termine ultimo del 30 gennaio dell'anno successivo alla riscossione dell'imposta e la nota Prot. 2100 del 23/03/2015 SG-ER – T47 P della Corte dei Conti di Bologna, in risposta a quesiti posti dall'Ente, nella quale viene asserito che tale obbligo può ritenersi adempiuto anche con la presentazione della dichiarazione annuale prevista nel regolamento in oggetto;

CONSIDERATO che la suddetta sentenza n. 22/2016, in virtù anche di un richiamo alla sentenza ordinanza n. 98/2015 emessa dalla Corte dei Conti della Regione Emilia Romagna, prevede l'obbligo di presentazione alla suddetta Corte, da parte dell'Amministrazione Locale, qualificata come agente contabile "di diritto", di un conto giudiziale unico, riportante le riscossioni dell'imposta di soggiorno effettuate da ciascuna struttura ricettiva del territorio;

RILEVATO, inoltre, che il R.D. 827/1924 prevede che unitamente al conto giudiziale deve essere trasmessa, da parte delle amministrazioni locali alla Corte dei Conti, anche la “parifica” dei conti, in allegato al rendiconto di gestione, ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000;

VALUTATO, pertanto, necessario, anticipare al 20 gennaio, dell’anno solare successivo agli incassi dell’imposta di soggiorno, la scadenza attualmente fissata al 31 gennaio e relativa alla presentazione della dichiarazione annuale, affinché l’Ente riesca a far fronte, tempestivamente, agli adempimenti di cui al citato art. 233 del D.Lgs. 267/2000 e alla sopraccitata sentenza n. 22/2016 della Corte dei Conti;

CONSIDERATO opportuno precisare le specifiche sanzioni applicabili ai diversi soggetti coinvolti e sottoposti a normative differenti in ragione del loro inquadramento giuridico: soggetti passivi, responsabili del pagamento dell’imposta e gestori di strutture e di altre tipologie ricettive;

RISCONTRATO che non solo i gestori di strutture ricettive, ma anche i soggetti passivi e/o i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e/o i gestori di portali telematici, possono avere diritto al rimborso di somme versate erroneamente per imposta di soggiorno;

VISTO il testo delle modifiche agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 e 14, nonché l’introduzione dell’art. 6 bis, del Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno, allegato alla lettera “B”, quale parte integrante del presente atto, proposto per l’approvazione;

VISTO il testo modificato del Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno, allegato sotto la lettera “C”, quale parte integrante del presente atto, proposto per l’approvazione;

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento, atteso che le modifiche avanzate risultano necessarie in un’ottica di conformità alla normativa di rango superiore, di equità fiscale, oltre che di efficienza, efficacia ed economicità dell’attività amministrativa;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 53, c. 16, Legge n. 388/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per le deliberazioni regolamentari relative alle entrate dei comuni è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO l’art. 3, comma 2, della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), che pone una previsione di garanzia rivolta direttamente ai contribuenti disponendo che *“le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore”*;

RITENUTO, pertanto, che le suddette modifiche, relative a precisazioni, chiarimenti e recepimento di disposizioni normative già in vigore, o comunque alla misura di esenzione a favore dei contribuenti invitati dal Comune di Rimini, potranno correttamente essere applicate dall’entrata in vigore del Regolamento allegato alla lettera “C”, fatta eccezione per l’anticipazione al 20 gennaio del termine di presentazione della dichiarazione annuale, il cui adempimento si applicherà a partire dall’anno d’imposta 2018 (20/01/2019);

VISTI:

- il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Tributi, D.ssa Ivana Manduchi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi, allegato al presente documento e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di Contabilità;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Fabio Mazzotti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, allegato al presente atto;
- il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile della proposta di cui trattasi;
- il parere della I' Commissione Consiliare in data 06.12.2017;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento sui controlli interni adottato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 24/01/2013;

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al Regolamento dell'imposta di soggiorno, allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (All. C);
2. di dare atto che:
 - la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la fiscalità locale, in osservanza al disposto del comma 2, art. 52, D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui al D.Lgs. n. 267/2000, così come dettagliatamente richiamati in premessa;
 - il responsabile del procedimento è la D.ssa Ivana Manduchi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la necessità di provvedere con urgenza, al fine del rispetto delle disposizioni di legge previste;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.”

Dichiarata aperta la discussione, si hanno i seguenti interventi:

l'Assessore Brasini (Assessorato al Bilancio, Patrimonio, Sport, Fundraising e Rapporti con le Società Partecipate) per l'illustrazione dell'argomento; i Consiglieri: Marcello, Spina, Mauro, Pecci, Muratori, Renzi e l'Assessore Brasini per le conclusioni.

Intrepongono infine per dichiarazione di voto i Consiglieri: Pecci, Renzi e Marcello.

Presenti n. 27 (Sindaco Gnassi; Consiglieri: Bellucci Andrea, Bertozzi, Camporesi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Donati, Erbetta, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grotti, Magrini,

Marcello, Mauri, Muratori, Pasini, Pecci, Petrucci, Piccari, Renzi, Spina, Vinci, Zamagni e Zoccarato).

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

Indi, il Presidente del Consiglio Comunale Donati, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la trattazione dell'argomento, lo pone in votazione;

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva il testo nella formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr.	27	
Votanti Nr.	27	
Favorevoli Nr.	18	Sindaco Gnassi; Consiglieri: Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Donati, Erbetta, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Magrini, Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni
Contrari Nr.	4	Consiglieri: Grotti, Mauri, Pecci e Zoccarato
Astenuti Nr.	5	Consiglieri: Bellucci Andrea, Camporesi, Marcello, Renzi e Spina

Quindi il Presidente del Consiglio Comunale Donati pone in votazione la richiesta di conferire l'immediata eseguibilità alla proposta;

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	27	
Votanti Nr.	27	
Favorevoli Nr.	18	Sindaco Gnassi; Consiglieri: Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Donati, Erbetta, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Magrini, Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni
Contrari Nr.	4	Consiglieri: Grotti, Mauri, Pecci e Zoccarato
Astenuti Nr.	5	Consiglieri: Bellucci Andrea, Camporesi, Marcello, Renzi e Spina

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Donati Sara

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Bellini Alessandro

**Comune di Rimini**Direzione Risorse Finanziarie
Settore Tributi
Ufficio Imposta di SoggiornoVia Ducale, 7 - 47921 Rimini
tel. 0541 704184 - fax 0541 704710
www.comune.rimini.it
e-mail: impostadisoggiorno@comune.rimini.it
PEC: ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Imposta di Soggiorno – Modifiche al Regolamento Comunale.

A seguito della normativa intervenuta in materia di locazioni brevi ed in particolar modo al riferimento esplicito sull'Imposta di Soggiorno, nell'ambito del Decreto Legge circa le "Disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica", si è reso necessario chiarire, nel regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, i ruoli e gli adempimenti dei vari soggetti che intervengono nella riscossione e nel riversamento di tale imposta.

Infatti, l'art. 4 del D.L. 50/2017, dopo aver definito che per locazioni brevi si intendono i contratti di locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, individua i soggetti che stipulano i suddetti contratti, distinguendo chi li stipula direttamente dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, e ancora da coloro che gestiscono portali telematici.

La suddetta normativa, dopo aver stabilito che i soggetti di cui sopra, ad eccezione di chi gestisce direttamente, operano in qualità di sostituti d'imposta in materia di Irpef, interviene, al comma 5 ter, individuando gli stessi operatori come responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Si ritiene necessario evidenziare, inoltre, che quando entrò in vigore il nostro regolamento per Imposta di Soggiorno, nell'ottobre del 2012, ancora non era stato chiarito il ruolo di coloro che riscuotono l'imposta di soggiorno per conto dell'Ente.

In merito, la sentenza n. 22/2016 della Corte dei Conti a sezioni riunite in sede giurisdizionale ha definito agente contabile "di fatto" il gestore che maneggia l'imposta di soggiorno ed ha individuato, nell'Ente di appartenenza, il ruolo di agente contabile "di diritto".

In occasione della revisione del regolamento, si coglie l'occasione per proporre una nuova esenzione, che non inciderà assolutamente in termini finanziari, ma che vuole garantire una congruenza comportamentale dell'Ente.

Infatti, in particolari occasioni pubbliche, è prassi, per ogni amministrazione, invitare personalità, il cui soggiorno grava sull'Ente; in tali occasioni, appare inappropriato che l'Ente ospitante chieda all'invitato di versare l'imposta di soggiorno.

Vista la premessa di cui sopra, si ritiene opportuno, pertanto, proporre alcune modifiche, le cui principali sono di seguito esplicitate:

- a) introduzione delle figure dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, quali responsabili d'imposta (art. 2) e individuazione dei loro obblighi, in merito ai quali si prevede la possibilità di definirli con atto convenzionale (art. 6 bis);
- b) introduzione dell'esenzione dell'imposta nel caso in cui la spesa del soggiorno degli ospiti sia a carico del Comune di Rimini (art. 4, comma 1, lettera l);

- c) anticipazione al 20 gennaio del termine di presentazione della dichiarazione annuale e specificazione che la stessa è finalizzata anche alla compilazione del conto giudiziale (artt. 6 - 14);
- d) precisazioni sulla normativa relativa alle modalità di controllo ed accertamento dell'imposta (art. 8), sull'applicazione delle sanzioni tributarie ed amministrative, oltre che sui soggetti assoggettabili a tali sanzioni (art. 9);
- e) indicazione circa l'erogazione del rimborso da parte dell'Ente ad ogni avente diritto e non solo ai gestori di strutture ricettive (art. 11);
- f) inserimento nell'art. 14 della possibilità per la Giunta Comunale di modificare, anziché solo posticipare, i termini di cui all'art. 6 ed abrogazione della facoltà prevista nell'art. 14 di posticipare il termine dell'entrata in vigore dell'imposta di soggiorno.

a) introduzione delle figure dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare quali responsabili d'imposta e individuazione dei loro obblighi, in merito ai quali si prevede la possibilità di definirli con atto convenzionale

Si ritiene doveroso prendere atto di quanto disposto dalla normativa intervenuta sulle locazioni brevi (D.L. 50/2017 art. 4), così come definite in premessa, in particolare recependo le disposizioni in materia di Imposta di Soggiorno.

Il comma 5 ter del suddetto decreto legislativo, come specifica del comma 5 che circoscrive gli adempimenti ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e ai gestori di portali telematici, definisce tali soggetti responsabili del pagamento dell'imposta, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

In merito, considerato che l'attività svolta dai suddetti intermediari può comportare il contatto con qualche migliaia di utenti, risulta ipotizzabile la definizione di atti convenzionali, anche in deroga alle disposizioni regolamentari, al fine di conciliare le esigenze degli stessi, dettate dalle loro possibili difficoltà operative, con l'interesse dell'Ente ad una corretta applicazione dell'imposta.

Inoltre, si fa presente che l'attribuzione di "responsabile del pagamento dell'imposta", comporta degli obblighi diversi da quelli previsti per coloro che gestiscono direttamente le strutture ed altre tipologie ricettive; infatti, il responsabile d'imposta viene definito dall'art. 64 del D.P.R. 600/73 come colui che "in forza di disposizione di legge è obbligato al pagamento insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi", pertanto l'obbligazione tributaria ricade in via solidale fra il soggetto passivo e colui che riscuote l'imposta.

b) introduzione dell'esenzione dell'imposta nel caso in cui la spesa del soggiorno degli ospiti sia a carico del Comune di Rimini

In occasione di eventi particolari organizzati dagli Enti o in particolari occasioni pubbliche, è prassi che le amministrazioni ospitanti si accollino il costo del soggiorno dei propri invitati.

In proposito, considerato che il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è colui che alloggia nelle strutture ricettive del territorio comunale, nei casi in questione, si ritiene inopportuno richiederla all'invitato e, comunque, tenendo conto dell'esiguità dei casi, il mancato gettito, ipotizzabile in meno di € 1.000,00 annuali, avrà una minima ricaduta finanziaria.

Si puntualizza, inoltre, che anche ipotizzando di poter porre in capo ad un soggetto terzo l'assolvimento dell'imposta - in questo caso il Comune - si verificherebbe l'assurda situazione in cui l'Ente pagherebbe tale tributo, per poi vederselo riversare dal gestore.

c) anticipazione al 20 gennaio del termine di presentazione della dichiarazione annuale e specificazione che la stessa è finalizzata anche alla compilazione del conto giudiziale

Al fine di far fronte correttamente agli adempimenti di cui all'art. 233 del D. Lgs. 267/2000, è sorta l'esigenza di anticipare al 20 gennaio dell'anno successivo all'incasso dell'imposta, la scadenza per la presentazione della dichiarazione dell'Imposta di Soggiorno.

In particolare, la norma stabilisce che *“entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2 (tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro), rendono il conto della propria gestione all'ente locale, il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto”*.

Inoltre, la sentenza sopra richiamata n. 22/2016, emanata dalla Corte dei Conti sancisce, anche in virtù di un richiamo alla sentenza ordinanza n. 98/2015 emessa dalla Corte dei Conti della Regione Emilia Romagna, l'obbligo di presentazione, alla Corte dei Conti Regionale, da parte dell'Amministrazione Locale, qualificata nella suddetta sentenza agente contabile “di diritto”, di un conto giudiziale unico, riportante le riscossioni dell'imposta di soggiorno effettuate da ciascuna struttura ricettiva del territorio, nonché della relativa parificazione con le risultanze della Tesoreria, in allegato al rendiconto dell'Ente.

Pertanto, considerato che, per la corretta compilazione del conto giudiziale unico, gli uffici devono elaborare i dati contenuti nelle suddette dichiarazioni e riconciliarli con i rispettivi riversamenti (oltre 1.000 dichiarazioni e 3.000 riversamenti) e che tale attività, svolta puntualmente, richiede un notevole lasso di tempo, risulta conveniente anticipare la presentazione della dichiarazione stessa.

Infine, rispetto a tale adempimento, alla luce della risposta fornita dalla Corte dei Conti di Bologna (Prot. 2100 del 23/03/2015 SG-ER – T47 P), in seguito ai quesiti posti dall'Ente (con richiesta Prot. 41402 del 03/03/2015), viene recepito che con la presentazione della dichiarazione annuale è assolto anche l'obbligo in capo ai gestori della resa del conto giudiziale, in quanto contenente i medesimi elementi.

In proposito, visto l'art. 3, comma 2, della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), che prevede che *“le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore”*, si evidenzia che tale disposizione dovrà essere applicata a partire dall'anno di imposta 2018 (20/01/2019).

d) precisazioni sulla normativa relativa alle modalità di controllo ed accertamento dell'imposta, sull'applicazione delle sanzioni tributarie ed amministrative, oltre che sui soggetti assoggettabili a tali sanzioni

Si è ritenuto necessario distinguere con chiarezza gli obblighi e le modalità di accertamento e di controllo per le diverse tipologie di gestori, in quanto questi assumono una responsabilità diversa a seconda della loro natura, così come stabilito dal legislatore.

A scopo chiarificatore si distinguono, innanzitutto, gli operatori che agiscono direttamente (gestori di strutture ricettive e di altre tipologie ricettive) da coloro che agiscono in qualità di intermediari (gestori di piattaforme telematiche e soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare); la normativa sugli “affitti brevi” (D.L. 50 del 24/04/2017, art. 4) ha qualificato responsabili d'imposta questi ultimi, mentre la giurisprudenza della Corte dei Conti ha individuato i primi come responsabili dell'esazione dell'imposta.

Di conseguenza, in materia sanzionatoria, si applicano discipline diverse. Ai responsabili del pagamento dell'imposta, così come ai soggetti passivi, si applicano le sanzioni tributarie di cui al D. Lgs. 471/1997, mentre ai gestori, che sono considerati responsabili degli adempimenti strumentali all'imposta, si applicano le sanzioni di natura amministrativa e civilistica.

e) indicazione circa l'erogazione del rimborso da parte dell'Ente ad ogni avente diritto e non solo ai gestori di strutture ricettive

Con l'ampliarsi delle categorie dei soggetti che intervengono nel maneggio dell'imposta, si ritiene necessario specificare chiaramente che chiunque riversi erroneamente l'imposta di soggiorno ha diritto a richiedere il rimborso all'Ente, siano questi gestori, intermediari o soggetti passivi.

f) inserimento nell'art. 14 della possibilità per la Giunta Comunale di modificare, anziché solo posticipare, i termini di cui all'art. 6 ed abrogazione della facoltà prevista nell'art. 14 di posticipare il termine dell'entrata in vigore dell'imposta di soggiorno

Considerato che, per fronteggiare esigenze tecnico-operative, potrebbe ripetersi la necessità di anticipare (come proposto alla precedente lettera c), e non solo di posticipare, i termini riferiti agli adempimenti a carico dei gestori (riversamenti e presentazione dichiarazione), come già previsto dall'art. 14, appare conveniente ampliare la possibilità di "modificare" tali scadenze, a favore della Giunta Comunale.

Inoltre, si ritiene superfluo mantenere la facoltà di modificare i termini per l'entrata in vigore del Regolamento per l'imposta di soggiorno, pertanto si propone di abrogare la disposizione transitoria nella parte in cui si dà alla Giunta la facoltà a posticipare l'entrata in vigore dell'istituzione dell'Imposta di Soggiorno.

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE TRIBUTI**

D.ssa Ivana Manduchi
(firmato digitalmente)

COMUNE DI RIMINI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 30 del 14/06/2012 - testo modificato con Determina Dirigenziale n. 948 del 13/07/2012 - testo modificato con Deliberazione di C.C. n. 28 del 09/05/2013 - testo modificato con Deliberazione di C.C. n. 107 del 25/09/2014 - **testo modificato con Deliberazione di C.C. n. XXXX del XXXXX**
(in vigore dal 01/10/2012)

INDICE (in vigore)

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Istituzione e presupposto
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 - Esenzioni
- Art. 5 - Misura dell'imposta
- Art. 6 - Obblighi del gestore
- Art. 7 - Interventi da finanziare
- Art. 8 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta
- Art. 9 - Sanzioni
- Art. 10 - Riscossione coattiva
- Art. 11 - Rimborsi
- Art. 12 - Contenzioso
- Art. 13 - Funzionario responsabile dell'imposta
- Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie

INDICE (modificato)

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Istituzione e presupposto
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 - Esenzioni
- Art. 5 - Misura dell'imposta
- Art. 6 - **Obblighi dei gestori di strutture ricettive o di altre tipologie ricettive**
- Art. 6 bis- Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione finanziaria**
- Art. 7 - Interventi da finanziare
- Art. 8 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta
- Art. 9 - Sanzioni
- Art. 10 - Riscossione coattiva
- Art. 11 - Rimborsi
- Art. 12 - Contenzioso
- Art. 13 - Funzionario responsabile dell'imposta
- Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 1 (in vigore)
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011.

Art. 1 (modificato)
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011 **e dell'art. 4, comma 5 ter, del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017.**

Art. 2 (in vigore)
Istituzione e presupposto

1. L'Imposta di Soggiorno é istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01 ottobre 2012, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000.
3. ~~L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Rimini, di cui alla legge regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.~~

Art. 2 (modificato)
Istituzione e presupposto

1. L'Imposta di Soggiorno é istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01 ottobre 2012, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000.
3. **Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, extralberghiere ed altre tipologie ricettive, per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, marina resort, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Rimini.**
4. **L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle tipologie di strutture ed altre tipologie ricettive elencate nel comma precedente (di cui alla legge regionale in materia di turismo), ubicate nel territorio del Comune di Rimini, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.**

Art. 3 (in vigore)
Soggetti passivi

- ~~1. L'imposta è dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di Rimini, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.~~
- ~~2. I soggetti di cui al comma 1 corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernottano.~~
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n. 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad €. 0,20.

Art. 3 (modificato)
Soggetti passivi

- 1. Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che, non residenti nel Comune di Rimini, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.**
- 2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.**
- 3. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) entro il termine del soggiorno o, in caso di soggiorni prolungati, entro la fine del mese successivo in cui sono terminati i pernottamenti imponibili.**
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n. 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad €. 0,20.

Art. 4 (in vigore)
Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento:
 - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) i figli minorenni, dal secondo in poi, se soggiornano con i propri genitori, limitatamente ai mesi di giugno, luglio ed agosto, ferma restando l'esenzione di cui al precedente punto a);
 - c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - d) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
 - e) ogni autista di pullman che soggiorna per esigenze di servizio;
 - f) un accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo ogni ventiquattro partecipanti;
 - g) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 - h) gli anziani, di età non inferiore a 65 anni, facenti parte di gruppi organizzati da enti pubblici locali, che soggiornano in strutture alberghiere classificate in 1-2-3 stelle, con esclusione dei mesi di luglio ed agosto. Per l'anno 2013 tale esenzione si applica dal 31 agosto 2013;
 - i) i soggetti con invalidità al 100%;
 - j) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% ai quali viene anche corrisposto l'assegno d'accompagnamento dall'Inps e dall'Inail, in ragione di un

accompagnatore per soggetto.

k) i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza.

2. L'applicazione dell'esenzione é subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:

- per le ipotesi di cui alle precedenti lett. c), d), e), f), g) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.;
- per le ipotesi di cui alla precedente lett. h) idonea documentazione attestante l'organizzazione del soggiorno da parte degli enti pubblici locali;
- per le ipotesi di cui alle precedenti lett. i) e j), idonea certificazione;
- per l'ipotesi di cui al punto k) convenzione stipulata dall'Ente gestore intermediario con l'Ente preposto dal Ministero dell'Interno.

Per le ipotesi di cui alle precedenti lett. a) e b) non è necessario presentare alcuna documentazione.

Art. 4 (modificato)

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento:

- a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b) i figli minorenni, dal secondo in poi, se soggiornano con i propri genitori, limitatamente ai mesi di giugno, luglio ed agosto, ferma restando l'esenzione di cui al precedente punto a);
- c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- d) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
- e) ogni autista di pullman che soggiorna per esigenze di servizio;
- f) un accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo ogni ventiquattro partecipanti;
- g) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- h) gli anziani, di età non inferiore a 65 anni, facenti parte di gruppi organizzati da enti pubblici locali, che soggiornano in strutture alberghiere classificate in 1-2-3 stelle, con esclusione dei mesi di luglio ed agosto. Per l'anno 2013 tale esenzione si applica dal 31 agosto 2013;
- i) i soggetti con invalidità al 100%;
- j) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% ai quali viene anche corrisposto l'assegno d'accompagnamento dall'Inps e dall'Inail, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
- k) i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza;
- l) **gli ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Rimini.**

2. L'applicazione dell'esenzione é subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:

- per le ipotesi di cui alle precedenti lett. c), d), e), f), g) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.;
- per le ipotesi di cui alla precedente lett. h) idonea documentazione attestante l'organizzazione del soggiorno da parte degli enti pubblici locali;

- per le ipotesi di cui alle precedenti lett. i) e j), idonea certificazione;
- per l'ipotesi di cui al punto k) convenzione stipulata dall'Ente gestore intermediario con l'Ente preposto dal Ministero dell'Interno;
- **per l'ipotesi di cui al punto l) conservare la fattura emessa a carico del Comune di Rimini.**

Per le ipotesi di cui alle precedenti lett. a) e b) non è necessario presentare alcuna documentazione.

Art. 5 (in vigore) **Misura dell'imposta**

1. L'Imposta di Soggiorno é determinata per persona e per pernottamento ed é graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

Art. 5 (modificato) **Misura dell'imposta**

1. L'imposta di Soggiorno é determinata per persona e per pernottamento ed é graduata con riferimento alle tipologie delle strutture ricettive **o di altre tipologie ricettive** definite dalla normativa regionale, che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

Art. 6 (in vigore) **Obblighi del gestore**

- ~~1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Rimini sono tenuti ad informare, anche in appositi spazi, i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni.~~
- ~~2. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza.~~
- ~~3. I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune di Rimini delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:

 - mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria;
 - mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
 - tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune di Rimini (appena saranno attivate);
 - altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa.~~
4. I gestori delle strutture ricettive, entro il termine ultimo del ~~31 gennaio~~ dell'anno solare successivo, hanno l'obbligo di presentare al Comune di Rimini una dichiarazione annuale con il dettaglio trimestrale del numero dei pernottamenti imponibili, del numero dei soggetti

esenti in base al precedente art. 4, dell'imposta incassata e degli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).

5. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, è presentata utilizzando la modulistica predisposta dal comune ed è trasmessa al medesimo, preferibilmente mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione.
6. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.
7. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Art. 6 (modificato)

Obblighi dei gestori di strutture ricettive o di altre tipologie ricettive

- 1. I gestori di strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive elencate all'art. 2, di seguito denominati "gestori", ubicate nel Comune di Rimini, sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta, nonché di tutti gli adempimenti previsti nei commi seguenti.**
2. I gestori, sono tenuti ad informare, anche in appositi spazi, i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni.
3. I gestori devono riscuotere l'imposta dai propri ospiti, rilasciandone quietanza.
4. I gestori devono riversare al Comune di Rimini le somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:
 - mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria;
 - mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
 - tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune di Rimini (appena saranno attivate);
 - altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa.
5. I gestori, entro il termine ultimo del **20 gennaio** dell'anno solare successivo, hanno l'obbligo di presentare al Comune di Rimini una dichiarazione annuale con il dettaglio trimestrale **del numero delle presenze complessive**, dei pernottamenti imponibili (**anche se pari a zero**), del numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, dell'imposta incassata e degli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).
6. La dichiarazione, **debitamente compilata nelle sezioni relative a tutti i trimestri d'apertura della struttura** e sottoscritta **dal titolare / legale rappresentante**, è presentata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, preferibilmente mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione.
7. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.
- 8. I dati della dichiarazione sono finalizzati anche alla compilazione del conto giudiziale della gestione che il gestore, quale agente contabile, ha l'obbligo di rendere all'Amministrazione Comunale come previsto dal R.D. n. 827/1924.**

9. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Art. 6 bis (nuovo)

Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (soggetti responsabili del pagamento dell'imposta)

1. I gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono responsabili del pagamento dell'imposta, pertanto sono soggetti agli obblighi previsti all'art. 6 del presente regolamento.
2. Le modalità operative per l'attuazione dei suddetti obblighi e per consentire le attività di controllo, potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.

Art. 8 (in vigore)

Attività di controllo e accertamento dell'imposta

- ~~1. Ai fini dell'attività di controllo e accertamento dell'Imposta di Soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006, nonché l'art. 1219 del Codice Civile.~~
- ~~2. Il comune può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario, previa richiesta ai competenti uffici pubblici.~~
- ~~3. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità dell'imposta applicata ed i versamenti effettuati al comune, nonché tutta la documentazione inerente la gestione dell'imposta.~~

Art. 8 (modificato)

Attività di accertamento e controllo dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'Imposta di Soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006, nonché nell'art. 1219 del Codice Civile.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
 - inviare, ai medesimi soggetti suddetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.
 - richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.

Art. 9 (in vigore)

Sanzioni

1. I gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare che, per legge, sono responsabili del pagamento dell'imposta, sono soggetti agli obblighi previsti all'art. 6 del presente regolamento.
2. I gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione

immobiliare che, per legge, sono responsabili del pagamento dell'imposta, sono soggetti agli obblighi previsti all'art. 6 del presente regolamento n. 689/1981.

Art. 9 (modificato) **Sanzioni**

1. **Al soggetto passivo, di cui all'art. 3, comma 1, nonché ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta, di cui al precedente art. 6 bis, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti del D. Lgs. 296/2000.**
2. Per ogni violazione del presente regolamento, di cui agli artt. 6, **6 bis e 8 comma 2**, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis, del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

Art. 11 (in vigore) **Rimborsi**

1. ~~Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive, e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.~~
2. Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente riversata a questo ente da parte di gestori di strutture ricettive ubicate in altro comune, previa apposita istanza ~~del gestore stesso~~ nonché consenso dell'altro comune, la somma dovuta, a titolo di rimborso per tributo ed interessi maturati, può essere versata direttamente al comune soggetto attivo del tributo, fino a quando sono possibili le azioni di controllo, accertamento e/o recupero da parte dello stesso.
3. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal vigente regolamento generale per la gestione delle entrate tributarie e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.
4. Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.

Art. 11 (modificato) **Rimborsi**

1. Il rimborso **delle somme non dovute, versate erroneamente**, deve essere richiesto **all'Ente dall'avente diritto**, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente riversata a questo Ente, per strutture / **tipologie** ricettive ubicate in altro Comune, la somma dovuta, a titolo di rimborso per tributo ed interessi maturati, può essere versata direttamente al Comune soggetto attivo del tributo, **previo consenso di quest'ultimo e apposita istanza del richiedente**, fino a quando sono possibili le azioni di controllo, accertamento e/o recupero da parte dello stesso.
3. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal vigente regolamento generale per la gestione delle entrate tributarie e decorrono dalla data in cui è

stato eseguito il versamento.

4. Nel caso di imposta versata in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.

Art. 14 (in vigore)
Disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, il presente regolamento é comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. ~~Per particolare esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dagli artt. 2 e 6 del presente regolamento.~~
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.

Art. 14 (modificato)
Disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, il presente regolamento é comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. **Per particolari esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di modificare i termini previsti dall'art. 6 del presente regolamento.**
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia.

COMUNE DI RIMINI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 30 del 14/06/2012 - testo modificato con Determina Dirigenziale n. 948 del 13/07/2012 - testo modificato con Delibera di C.C. n. 28 del 09/05/2013 - testo modificato con Delibera di C.C. n. 107 del 25/09/2014 - testo modificato con Delibera di C.C. n. XXXX del XXXX
(in vigore dal 01/10/2012)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Istituzione e presupposto
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 - Esenzioni
- Art. 5 - Misura dell'imposta
- Art. 6 - Obblighi dei gestori di strutture ricettive e di altre tipologie ricettive
- Art. 6 bis- Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione finanziaria
- Art. 7 - Interventi da finanziare
- Art. 8 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta
- Art. 9 - Sanzioni
- Art. 10 - Riscossione coattiva
- Art. 11 - Rimborsi
- Art. 12 - Contenzioso
- Art. 13 - Funzionario responsabile dell'imposta
- Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011 e dell'art. 4, comma 5 ter, del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017.

Art. 2

Istituzione e presupposto

1. L'Imposta di Soggiorno é istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01 ottobre 2012, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000.
3. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, extralberghiere ed altre tipologie ricettive, per tali intendendosi: alberghi, residenze

turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, marina resort, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Rimini.

4. L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle tipologie di strutture ricettive elencate nel comma precedente (di cui alla legge regionale in materia di turismo), ubicate nel territorio del Comune di Rimini, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che, non residenti nel Comune di Rimini, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.
3. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) entro il termine del soggiorno o, in caso di soggiorni prolungati, entro la fine del mese in cui sono terminati i pernottamenti imponibili.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n. 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad €. 0,20.

Art. 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento:
 - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) i figli minorenni, dal secondo in poi, se soggiornano con i propri genitori, limitatamente ai mesi di giugno, luglio ed agosto, ferma restando l'esenzione di cui al precedente punto a);
 - c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - d) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
 - e) ogni autista di pullman che soggiorna per esigenze di servizio;
 - f) un accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo ogni ventiquattro partecipanti;
 - g) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 - h) gli anziani, di età non inferiore a 65 anni, facenti parte di gruppi organizzati da enti pubblici locali, che soggiornano in strutture alberghiere classificate in 1-2-3 stelle, con esclusione dei mesi di luglio ed agosto. Per l'anno 2013, tale esenzione si applica dal 31 agosto 2013;
 - i) i soggetti con invalidità al 100%;
 - j) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% ai quali viene anche corrisposto l'assegno d'accompagnamento dall'Inps e dall'Inail, in ragione di un

- accompagnatore per soggetto;
- k) i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza;
 - l) gli ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Rimini.
2. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:
- per le ipotesi di cui alle precedenti lett. c), d), e), f), g) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.;
 - per le ipotesi di cui alla precedente lett. h) idonea documentazione attestante l'organizzazione del soggiorno da parte degli enti pubblici locali;
 - per le ipotesi di cui alle precedenti lett. i) e j), idonea certificazione;
 - per l'ipotesi di cui al punto k) convenzione stipulata dall'Ente gestore intermediario con l'Ente preposto dal Ministero dell'Interno;
 - per l'ipotesi di cui al punto l) conservare la fattura emessa a carico del Comune di Rimini.
- Per le ipotesi di cui alle precedenti lett. a) e b) non è necessario presentare alcuna documentazione.

Art. 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di Soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alle tipologie delle strutture e di altre tipologie ricettive definite dalla normativa regionale, che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

Art. 6

Obblighi dei gestori di strutture ricettive e di altre tipologie ricettive

1. I gestori di strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive elencate all'art. 2, di seguito denominati "gestori", ubicate nel Comune di Rimini, sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta, nonché di tutti gli adempimenti previsti nei commi seguenti.
2. I gestori, sono tenuti ad informare, anche in appositi spazi, i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni.
3. I gestori delle suddette strutture devono riscuotere l'imposta dai propri ospiti, rilasciandone quietanza.
4. I gestori devono riversare al Comune di Rimini le somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:
 - mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria;
 - mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
 - tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune di Rimini (appena saranno attivate);
 - altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa.

5. I gestori, entro il termine ultimo del 20 gennaio dell'anno solare successivo, hanno l'obbligo di presentare al Comune di Rimini una dichiarazione annuale con il dettaglio trimestrale del numero delle presenze complessive, dei pernottamenti imponibili (anche se pari a zero), del numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, dell'imposta incassata e degli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).
6. La dichiarazione, debitamente compilata nelle sezioni relative a tutti i trimestri d'apertura della struttura e sottoscritta dal titolare / legale rappresentante, è presentata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, preferibilmente mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione.
7. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.
8. I dati della dichiarazione sono finalizzati anche alla compilazione del conto giudiziale della gestione che il gestore, quale agente contabile, ha l'obbligo di rendere all'Amministrazione Comunale come previsto dal R.D. n. 827/1924.
9. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Art. 6 bis

Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (soggetti responsabili del pagamento dell'imposta)

1. I gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono responsabili del pagamento dell'imposta, pertanto sono soggetti agli obblighi previsti all'art. 6 del presente regolamento.
2. Le modalità operative per l'attuazione dei suddetti obblighi e per consentire le attività di controllo, potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.

Art. 7

Interventi da finanziare

1. L'impegno dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011: interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

Art. 8

Attività di accertamento e controllo dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'Imposta di Soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006, nonché nell'art. 1219 del

Codice Civile.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
 - inviare, ai medesimi soggetti suddetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.
 - richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.

Art. 9 Sanzioni

1. Al soggetto passivo, di cui all'art. 3, comma 1, nonché ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta, di cui al precedente art. 6 bis, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti del D. Lgs. 296/2000.
2. Per ogni violazione del presente regolamento, di cui agli artt. 6, 6 bis e 8 comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis, del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

Art. 10 Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme non dovute, versate erroneamente, deve essere richiesto all'Ente dall'avente diritto, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente riversata a questo Ente, per strutture e/o tipologie ricettive ubicate in altro Comune, la somma dovuta, a titolo di rimborso per tributo ed interessi maturati, può essere versata direttamente al Comune soggetto attivo del tributo, previo consenso di quest'ultimo e apposita istanza del richiedente, fino a quando sono possibili le azioni di controllo, accertamento e/o recupero da parte dello stesso.
3. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal vigente regolamento generale per la gestione delle entrate tributarie e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.
4. Nel caso di imposta versata in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.

Art. 12
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione competente.

Art. 13
Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno é nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 14
Disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, il presente regolamento é comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Per particolare esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di modificare i termini previsti dall'art. 6 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia.